



COMUNE DI POLISTENA

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

Approvato con delibera C.C. n. 37 del 14-10-2013

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO.....	3
ART. 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE.....	4
ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO	4
ART. 5 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO.....	5
ART. 6 - ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI.....	5
ART. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA	6
ART. 8 - RIMBORSI.....	6
ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	7



ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*).¹

ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Polistena descritte nell'Allegato 1 sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale, ma effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale sono assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Polistena esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico, nonché nei tratti di strada di cui all'art. 37 c.1. lett. d) del Codice della Strada e comunque nei tratti di strada affidati alla manutenzione del Comune.

2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile di cui all'allegato 1, anche se proiettate sulla sede stradale e sulle fasce di rispetto stradale, effettuate a seguito del rilascio di

¹ **Art. 27 Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni**

1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.

2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada.

5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.

8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.



un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Polistena per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.

2. La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

3. Per gli impianti pubblicitari, le frecce pubblicitarie, ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dal lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura), ed indipendentemente dalle caratteristiche del sostegno;

4. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato 2, e decorrono dal 1° gennaio 2013.

5. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.



6. Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente, fermo restando che dall'importo dovuto a titolo di COSAP va detratto quello dovuto a titolo di canone non ricognitorio.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile.
3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

ART. 6 - ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.



3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992², per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

ART. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:

- mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario.

3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ART. 8 - RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

² Art. 20 Occupazione della sede stradale

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 ad euro 639.

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2013 deve avvenire entro il 30 dicembre 2013.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applicano tali nuove norme.
5. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.



ALLEGATO 1) al Regolamento per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio.

TIPOLOGIE

1. Occupazioni realizzate per l'erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa.

1.1 Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica;

1.2 Condotture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili;

1.3 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;

1.4 Tralicci di elettrodotto.

2. Occupazioni relative all'esercizio d'impresa.

2.1 Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari e/o per la segnaletica - Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere - Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette - (il canone è computato in misura fissa a impianto).

=====

ALLEGATO 2) al Regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio. TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO	
1. Occupazioni realizzata per l'erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa	
1.1 Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica	€ 3,50 al metro lineare
1.2 Condotture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili	€3,50 al metro lineare
1.3 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette d'ispezione, botole, tombini griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico	€ 3,50 al metro quadrato
1.4 Tralicci di elettrodotto	€ 300,00 cadauno
2. Occupazioni relative all'esercizio d'Impresa	
2.1 Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari e/o segnaletica - Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette	€ 1,50 al metro lineare

